

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro « ad interim » del Bilancio
e della Programmazione Economica

(CRAXI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1984

Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realiz-
zino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro degli obblighi internazionali derivanti dall'Accordo di neutralità italo-maltese del 15 settembre 1980 e dall'annesso Protocollo di assistenza finanziaria, economica e tecnica, entrambi ratificati con la legge 15 aprile 1981, n. 149, il Governo italiano si è assunto l'impegno di promuovere il progresso economico e sociale di Malta.

La constatazione, nel corso di questi anni, delle difficoltà di assolvere a tale impegno e, in particolare, la scarsa disponibilità del-

l'industria privata italiana ad investire nel territorio della Repubblica di Malta hanno indotto i due Governi a firmare, il 16 maggio 1983, il Memorandum d'intesa italo-maltese sulla promozione della cooperazione industriale e degli scambi commerciali.

In attuazione dell'articolo 1 di detto Memorandum, che sancisce l'impegno per l'Italia di promuovere nuove forme di incentivazione al fine di incoraggiare le imprese nazionali a realizzare iniziative industria-

li a Malta, il disegno di legge mira ad introdurre incentivi per facilitare gli investimenti nell'isola da parte di imprese nazionali.

Tali incentivi consistono in contributi a fondo perduto e in mutui agevolati, per un importo non superiore al 60 per cento del costo dell'investimento.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne curerà la gestione sulla base di norme che saranno emanate con decreto ministeriale.

Al relativo onere, stimato in lire 20 miliardi, si farà fronte con le residue disponibilità di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alle imprese industriali italiane operanti nei settori manifatturiero ed estrattivo che realizzino nel territorio della Repubblica di Malta nuovi impianti o ampliamenti, ammodernamenti e riconversioni di propri impianti esistenti possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

b) mutui agevolati.

Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma precedente le spese da effettuarsi successivamente alla data di presentazione della domanda.

Le agevolazioni previste dal primo comma non possono superare complessivamente il 60 per cento del costo preventivo globale del progetto di investimento.

I mutui agevolati, per i quali non sono richieste garanzie, avranno una durata non superiore a dieci anni, comprensivi di tre anni di utilizzo e di preammortamento, e un tasso annuo di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipula del contratto.

Sulle domande di agevolazioni, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, delibera il Comitato interministeriale per la politica industriale su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto norme sui tempi, le procedure e le modalità di attuazione.

Le agevolazioni sono concesse con le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, entro il limite di spesa di lire 20 miliardi.

Le spese per gli accertamenti istruttori sono a carico della riserva di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675.